



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 824  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 22 novembre 2017

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 novembre 2017

**Plenaria****834<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente TONINI (*PD*) avverte che sono pervenute le riformulazioni 17.0.7 (testo 2), 30.43 (testo 3), 39.0.13 (testo 3), 47.0.16 (testo 2), 49.0.1 (testo 2), 52.0.10 (testo 2), 53.0.13 (testo 3), 54.0.44 (testo 4), 54.0.44 (testo 3), 57.0.1 (testo 2), 65.69 (testo 2), 71.35 (testo 2), 93.0.4 (testo 3), 93.0.4 (testo 2), 96.0.16 (testo 2), 102.0.1 (testo 2) e 119.4 (testo 2), pubblicate in allegato.

Sono stati presentati gli ordini del giorno G/2960/59/5 (testo 2), G/2960/179/5, G/2960/180/5, G/2960/181/5, G/2960/182/5, G/2960/188/5, G/2960/189/5 e G/2960/191/5, parimenti pubblicati in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 41,45, 72.30 e 104.1.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato la convocazione alle ore 16,30, interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori per invitare tutti i Commissari, e in particolar modo quelli di maggioranza, a garantire maggiore puntualità e presenze.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) tiene a precisare che il suo ritardo è stato motivato dalla sua partecipazione ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Il senatore SANTINI (*PD*) presenta una riformulazione dell'emendamento 72.18 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 51.7, 65.68, 72.13 e 95.5<sup>a</sup> trasformandoli negli ordini del giorno G/2960/184/5, G/2960/185/5, G/2960/186/5 e G/2960/187/5, pubblicati in allegato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.68, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno, e 16.60.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 41.45, trasformato nell'ordine del giorno G/2960/178/5, pubblicato in allegato. Chiede poi di inserire tra le segnalazioni anche l'emendamento 96.0.16 (testo 2).

Il senatore RUTA (*PD*) presenta una riformulazione del 20.0.6 in un testo 3, pubblicato in allegato.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ritira gli emendamenti 41.68 (testo 2), 72.35, 80.0.1 (testo 2) e 104.1. Chiede tuttavia di inserire tra gli emendamenti segnalati anche le proposte 36.32, 39.0.13 (testo 3), 41.14 e 72.0.19.

Il PRESIDENTE segnala altresì che è stato presentato l'emendamento 54.0.44 (testo 3), pubblicato in allegato, nonché l'ordine del giorno G/2960/85/5 (testo 2) a prima firma del senatore Panizza, parimenti pubblicato in allegato. Comunica peraltro che sarà effettuata una verifica sulle nuove segnalazioni, che invita comunque a contenere nel numero, al fine di consentire un andamento ordinato dei lavori.

Avverte poi che si procederà all'esame degli emendamenti segnalati dai Gruppi e riferiti agli articoli da 59 a 111. Preannuncia infine che nella seduta antimeridiana di domani dovrebbero essere presentate le proposte del Governo, rispetto alle quali sarà valutata la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome della correlatrice Zanoni, propone di accantonare gli emendamenti 59.2, 59.3, 59.5 (testo 2), 59.9 e 59.10 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si associa a tale richiesta.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 59.2, 59.3, 59.5 (testo 2), 59.9 e 59.10 (testo 2).

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) si esprime negativamente sul 59.13.

Il vice ministro MORANDO conferma il parere negativo.

Posto ai voti, l'emendamento 59.13 è respinto.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se vi sia una revoca dell'inammissibilità con riferimento all'emendamento 59.0.5.

Il senatore BARANI (*ALA-SCCLP*) chiede a sua volta di riconsiderare l'inammissibilità delle proposte 59.0.7 e 66.2.

Il PRESIDENTE conferma al momento le inammissibilità già dichiarate.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) propone di accantonare l'emendamento 60.0.8 (testo 3), unitamente ad emendamenti simili concernenti gli eventi sismici.

Viene quindi accantonato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 60.0.17 è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il RELATORE chiede di accantonare anche la proposta 60.0.23.

Il vice ministro MORANDO precisa che l'emendamento in questione propone una soluzione non più praticabile, la quale è stata infatti già applicata al sisma dell'Aquila, comportando l'avvio di una procedura di infrazione. Preannuncia pertanto un orientamento contrario sulla proposta.

L'emendamento 60.0.23 è comunque accantonato.

Il RELATORE suggerisce di accantonare anche il 61.1 (testo 2).

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira il 61.1 (testo 2) e il 61.0.4, chiedendo di valutare invece l'accantonamento del successivo 65.0.10.

Su proposta dei RELATORI, la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 61.0.2.

Su proposta dei RELATORI, la Commissione accantona l'emendamento 63.4 (testo 2).

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) propone di accantonare il 64.1 (testo 3).

A tale ultimo riferimento, il vice ministro MORANDO tiene a precisare che, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, la Commissione ha avuto modo di affrontare numerose questioni legate al terremoto che ha colpito Ischia, ad eccezione del tema dei soggetti danneggiati che hanno in corso dei mutui. Puntualizza dunque che l'emendamento 64.1 (testo 3) si propone di colmare tale vuoto e dunque la proposta di accantonamento è finalizzata a valutare una riformulazione compatibile, fermo restando l'impegno del Governo di dare soluzione alla questione.

Vengono accantonati, dunque, la proposta 64.1 (testo 3) nonché – su indicazione del RELATORE – anche gli emendamenti 65.8 (testo 2), 65.20 (testo 2) e 65.26 (testo 2).

In merito all'emendamento 65.26 (testo 2), il vice ministro MORANDO domanda ai presentatori di chiarire quale sia il vincolo che non trova applicazione ai Comuni e alle Province interessate dal sisma.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) assicura che compirà le adeguate verifiche.

Su proposta del RELATORE, è accantonato altresì l'emendamento 65.34 (testo 2).

Dopo che il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) ha proposto di accantonare anche l'emendamento 65.73, il vice ministro MORANDO interviene al riguardo per sollecitare i firmatari ad indicare un riferimento giuridico più solido rispetto alla Convenzione quadro citata, in quanto si registrano difficoltà a definire i soggetti beneficiari.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) si riserva di approfondire la questione.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 65.73 nonché 65.0.10 (testo 2).

Con riferimento all'emendamento 65.0.11, il RELATORE invita a ritirare la proposta poiché essa reca norme relative al decreto-legge n. 148 del 2017 ancora in fase di conversione presso l'altro ramo del Parlamento.

Conferma il vice ministro MORANDO, segnalando che durante l'esame del suddetto decreto-legge n. 148 è stato commesso un errore che il Governo si impegna a correggere durante le ulteriori fasi dell'*iter* di conversione.

Il senatore LAI (*PD*), accedendo all'invito del relatore, ritira quindi l'emendamento 65.0.11.

Su proposta del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), sono poi accantonate le identiche proposte 65.0.12 e 67.0.29.

Il RELATORE invita poi ad accantonare anche le proposte 66.1 e 66.8 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO ribadisce che l'intenzione del Governo è di recuperare la questione dei mutui, contratti dai soggetti colpiti dal sisma di Ischia, ferme restando le misure già inserite nel summenzionato decreto-legge n. 148.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) fa notare comunque che l'emendamento 66.1 non concerne solo la parte dei mutui ma impatta anche sulla gestione della ricostruzione, a suo avviso fondamentale, invitando pertanto il Governo a prendere in considerazione anche tali fattispecie.

Vengono dunque accantonati gli emendamenti 66.1 e 66.8 (testo 2).

Il RELATORE, richiamando quanto già espresso in merito all'emendamento 65.0.11, invita a ritirare l'emendamento 66.0.1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira quindi il 66.0.1.

Su proposta del RELATORE, la Commissione accantona gli emendamenti 66.0.11 (testo 2), 66.0.13 e 67.1.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 67.3, 67.0.4 e 67.0.5, mentre accantona l'emendamento 67.0.11 su proposta del RELATORE.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 67.0.14 è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 67.0.16 (testo 2), su proposta del RELATORE, risulta accantonato.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) invita a ritirare l'emendamento 68.5 (testo 2), ritenendo che la materia debba essere trattata in altra sede.

Il vice ministro MORANDO sottolinea il rilievo del suddetto emendamento, precisando che le Regioni a statuto ordinario hanno posto la questione degli investimenti e quella del contributo alle operazioni di consolidamento fiscale. Nel sottolineare come l'impegno finanziario sia consistente, pari a circa 250-300 milioni di euro, assicura che il Governo sta valutando le modalità per intervenire su tutti i versanti, al fine di assumere un impegno politico serio anche nei confronti delle Regioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) prende atto delle affermazioni rese e ritira l'emendamento 68.5 (testo 2), trasformandolo nell'ordine del giorno G/2960/197/5, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro MORANDO.

Su proposta del RELATORE, è accantonato l'emendamento 68.8 (testo 2).

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) invita a ritirare l'emendamento 68.14 che impatta sui temi affrontati dal 68.5 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 68.14, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno che il vice ministro MORANDO si riserva di valutare.

Accedendo all'invito del RELATORE, il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira poi la proposta 68.30, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che la Commissione ha accantonato l'emendamento 68.53 su proposta del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 68.55 (testo 2).

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 68.56 (testo 2) e 68.58.

I senatori Nicoletta FAVERO (*PD*) e SANTINI (*PD*) ritirano, rispettivamente, le proposte 68.56 (testo 2) e 68.58.

Il RELATORE manifesta un orientamento contrario sull'emendamento 68.69.

Si associa il vice ministro MORANDO, ritenendo che il testo sia in contrasto con la legge di contabilità in quanto propone una soluzione per-



manente. Suggestisce pertanto una riformulazione ovvero la trasformazione in ordine del giorno che renda comunque transitorie le misure previste.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di accantonare il 68.69 onde valutarne una riformulazione nella direzione descritta dal vice ministro.

L'emendamento è accantonato.

La Commissione conviene.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede una rivalutazione della dichiarazione di inammissibilità riferita al 69.0.1, inerente le Regioni a statuto speciale.

Il PRESIDENTE ricorda che sul 69.0.1 l'inammissibilità è motivata dalla copertura. Laddove vi fosse una riformulazione, si dichiara disponibile a rivedere la declaratoria già espressa. Ricorda peraltro che sull'emendamento 69.0.2 è stata revocata l'inammissibilità.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 69.0.2.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) propone poi di accantonare gli emendamenti 69.0.5 (testo 2), 69.0.9 (testo 2) e 69.0.10 (testo 2), che sono quindi accantonati.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 69.0.12.

Su proposta del RELATORE, la Commissione accantona poi gli emendamenti 70.7, 70.9, 70.25, 70.26, 70.34, 70.44, 70.56, 70.91, 70.107, 70.109, 70.115, 70.129, 70.130 (testo 2), 70.132 e 70.133.

Con riferimento all'emendamento 70.107, la senatrice MORONESE (*M5S*) evidenzia che esso riguarda l'esonero dal pagamento del contributo annuale per le province in dissesto, nei confronti delle quali in occasione del decreto-legge n. 50 del 2017 è stato stanziato un contributo di 10 milioni di euro. Rammenta peraltro che in quella sede il Governo aveva già riconosciuto l'insufficienza della misura, accogliendo l'ordine del giorno G/2853/201/5. Auspica, pertanto, che possano essere ripresi gli interventi per ora interrotti.

Su proposta del RELATORE, sono accantonati poi gli emendamenti 70.143 e 70.146.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) invita a ritirare l'emendamento 70.0.3 (testo 2).

Si associa il vice ministro MORANDO.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira dunque la proposta 70.0.3 (testo 2).

Il RELATORE suggerisce altresì di accantonare il 70.0.22 e il 70.0.42.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che la proposta di accantonamento relativa al 70.0.22 dovrebbe avere ad oggetto solo il comma 2 in quanto le altre misure risultano già esaminate.

Sono accantonati dunque il 70.0.22 e il 70.0.42.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge poi l'emendamento 70.0.43.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 71.3.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) raccomanda l'approvazione del 71.3, che autorizza una spesa per la riqualificazione della città di Venezia. Rileva infatti criticamente che il bando per la riqualificazione delle periferie delle grandi città non ha incluso anche Venezia, nonostante l'evidente stato di degrado in cui essa si trova.

Il vice ministro MORANDO specifica che oltre al piano per le periferie sono stati previsti specifici fondi per le infrastrutture, già ripartiti.

Posto ai voti, l'emendamento 71.3 è respinto.

Su proposta dei RELATORE, è accantonato poi l'emendamento 71.10 (testo 2).

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) invita invece a ritirare le proposte 71.30, 71.32 e 71.33, altrimenti il parere è contrario.

Si associa il vice ministro MORANDO.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) e il senatore SANTINI (*PD*) ritirano, rispettivamente, le proposte 71.30 e 71.32.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione del 71.33, finalizzato a sostenere i piccoli Comuni ed in particolare i relativi centri storici.

Posto ai voti, l'emendamento 71.33 è respinto dalla Commissione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) preannuncia una riformulazione del 71.35, già dichiarato inammissibile.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato la revoca dell'inammissibilità sul 71.42, la Commissione conviene di accantonarlo, unitamente al 71.47 (testo 2), come richiesto dai RELATORI.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 71.49 è posto ai voti e respinto.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) propone poi di accantonare il 71.56 (testo 2), invitando invece i proponenti a ritirare il 71.60 (testo 2).

La Commissione accantona dunque il 71.56 (testo 2) e il senatore SANTINI (*PD*) ritira il 71.60 (testo 2).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a successive votazioni, gli emendamenti 71.65 e 71.66 sono respinti dalla Commissione.

Su proposta del RELATORE, la Commissione accantona poi il 71.71.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira l'emendamento 71.73, accedendo all'invito del RELATORE.

Il RELATORE invita a ritirare anche il 71.78 che potrebbe essere valutato sotto forma di ordine del giorno.

Conferma il vice ministro MORANDO, segnalando tuttavia che il documento unico di programmazione non può essere eliminato del tutto per i piccoli Comuni, ma potrebbe essere oggetto di un processo di semplificazione. Si dichiara perciò disponibile a valutare positivamente un eventuale ordine del giorno in tal senso.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira quindi l'emendamento 71.78, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno secondo quanto prospettato dal Vice ministro.

Su proposta del RELATORE, la Commissione accantona l'emendamento 71.81 (testo 2).

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) invita a ritirare gli emendamenti 71.91 e 71.93, altrimenti il parere è contrario, suggerendo invece di accantonare gli emendamenti 71.0.4 (testo 2) e 71.0.49.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 71.91 e 71.93.

La Commissione conviene quindi di accantonare le proposte 71.0.4 (testo 2) e 71.0.49.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) fa proprio e ritira l'emendamento 71.0.54 come richiesto dal RELATORE.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 72.2.

Accedendo all'invito del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 72.4 (testo 2) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira il 72.15.

Su proposta del RELATORE, è accantonato l'emendamento 72.17 (testo 2).

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede di rivalutare la declaratoria di inammissibilità riferita al 72.18.

Il PRESIDENTE conferma la pronuncia di inammissibilità sulla suddetta proposta.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira il 72.20.

La Commissione conviene poi di accantonare il 72.24, come richiesto dal RELATORE.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 72.30, accedendo all'invito del RELATORE, preannunciandone un'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) in merito all'emendamento 72.35, ritirato, ne prospetta una trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che la Commissione ha accantonato il 72.38, posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 72.40 è respinto.

Dopo che la Commissione ha accantonato il 72.0.3, l'emendamento 72.0.4 è respinto, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Su proposta del RELATORE, la Commissione accantona poi le proposte 72.0.8 (testo 2), 72.0.26 e 72.0.27.

La senatrice CANTINI (*PD*) ritira il 72.0.28.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 72.0.33-bis.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 72.0.34 (testo 2).

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 72.0.40 (testo 2), che la Commissione accantona su proposta del RELATORE.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 73.1, sottolineando il grande sviluppo del settore turistico ricettivo e del *wedding*, a cui dovrebbero essere estesi gli incentivi.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 73.1.

L'emendamento 74.1, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

Su proposta del RELATORE, l'emendamento 76.0.1 viene accantonato.

In riferimento all'emendamento 76.0.2, il RELATORE invita al ritiro per essere trattato alla Camera o, in alternativa, esprime parere contrario. Con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 76.0.4, 76.0.5, 76.0.6, 76.0.7 (testo 2), 76.0.9 (testo 2), 76.0.10 (testo 2), 76.0.15 e 76.0.17 (testo 2), su proposta del RELATORE, vengono accantonati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 77.23.

Intervengono il senatore LUCIDI (*M5S*) e le senatrici LEZZI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*), per chiedere chiarimenti, ai quali replica il rappresentante del GOVERNO, precisando che la materia della decentralizzazione dell'emissione dei documenti fiscali da parte degli esercizi di grande distribuzione è stata disciplinata di recente e che quindi è preferibile non intervenire ulteriormente sulla normativa, peraltro nell'attuale fase transitoria.

Il senatore LUCIDI (*M5S*), pertanto, ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un conferente ordine del giorno.

Su proposta del RELATORE vengono accantonati gli emendamenti 77.38 (testo 2), 77.40 (testo 2), 77.68 e 77.99.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 77.121.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 77.127 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 77.130 e preannuncia la presentazione di un conferente ordine del giorno.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 77.131.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 77.133 e 77.0.1.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 79.1, 79.0.19 e 79.0.20.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 79.0.21.

In riferimento all'emendamento 80.1, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole, ricordando che l'opportunità di istituire presso la Corte di Cassazione una Sezione tributaria è stata affermata anche da un recente parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato e ritenendo di dubbia costituzionalità il ricorso a magistrati onorari a riposo.

Su proposta del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 80.1 viene accantonato.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) presenta gli ordini del giorno G/2960/183/5, G/2960/190 e G/2960/192, pubblicati in allegato.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 80.2.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 80.0.1 (testo 2), 80.0.3, 80.0.6, 82.1 (testo 2) e 82.5 (testo 2), che, con distinte votazioni, vengono respinti.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 82.0.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 83.9.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 83.0.2, mentre viene ritirato l'emendamento 83.0.3

L'emendamento 84.0.1 viene accantonato su proposta del RELATORE. Il rappresentante del GOVERNO precisa che si sta elaborando una riformulazione dell'emendamento che potrebbe essere depositata dai relatori domani pomeriggio.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 84.0.6.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 84.0.14.

In riferimento all'emendamento 86.0.1, dopo il parere contrario espresso dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, quest'ultimo precisa che la problematica è stata già risolta mediante un'interpretazione stabilita in via amministrativa.

Interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) che ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, poiché, nonostante l'interpretazione, rimane il problema dei COMUNI che dovranno restituire le somme ai cittadini.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 88.1.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 88.0.1 (testo 2).

L'emendamento 89.8 viene ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 89.11.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 89.62 e preannuncia la presentazione di un conferente ordine del giorno.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 89.78 e 89.81.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 89.0.1 e 89.0.6 (testo 2).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 90.4 e 90.11.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 90.24 e 90.29.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 90.0.3.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 91.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 91.0.3.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira l'emendamento 91.0.10.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 91.0.19.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato già dichiarato inammissibile per mancanza di copertura l'emendamento 91.0.27. Inoltre, dichiara inammissibile per materia l'emendamento 93.0.4 (testo 2).

In relazione all'emendamento 93.0.4 (testo 2), la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) preannuncia la presentazione di una riformulazione.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti riferiti alle tabelle 94.Tab.A.6, 94.Tab.A.7, 94.Tab.A.8, 94.Tab.A.9 e 94.Tab.A.13.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 95.2 e 95.5.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 95.6, 95.7 (testo 2) e 95.14.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 95.17, 95.25 e 95.29.

Sull'emendamento 95.30, esprimono parere contrario il RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), la quale, dopo aver ribadito l'importanza del tema relativo al restauro del collettore del lago di Garda, dichiara di ritirare l'emendamento e preannuncia la presentazione di un conferente ordine del giorno.



La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede di aggiungere la sua firma all'emendamento e al futuro ordine del giorno, sottolineando anche l'aspetto della mancanza di fondi per la progettazione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 95.34 e 95.36.

In riferimento all'emendamento 95.0.9, il RELATORE invita al ritiro perché l'argomento sia trattato durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira l'emendamento.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 95.0.27 (testo 2) e 95.0.28 (testo 2).

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per materia l'emendamento 95.0.33 (testo 3).

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 95.0.47 (testo 2), 95.0.49, 95.0.52, 95.0.57, 95.0.58, 95.0.59, 96.0.1 (testo 2) e 96.0.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 96.0.5.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 96.0.10 (testo 2), 96.0.17 (testo 2), 96.0.20, a cui aggiunge la firma il senatore VACCARI.

Su proposta del RELATORE è accantonato l'emendamento 97.0.5 (testo 2).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 100.1.

Il PRESIDENTE dichiara revocata l'inammissibilità degli emendamenti 100.0.3 e 100.0.7.

Vertendo sulla medesima materia dell'emendamento 100.0.1, la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede che sia revocata l'inammissibilità anche su tale ultimo emendamento.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti 100.0.3 e 100.0.5.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono sull'emendamento 100.0.7 il loro parere contrario, su cui la senatrice LEZZI (M5S) chiede chiarimenti, forniti poi dal rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 100.0.7 è respinto.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) chiede la riammissione dell'emendamento 100.0.6 e lo segnala. Ne è quindi disposto l'accantonamento.

La senatrice BULGARELLI (M5S) osserva criticamente come, in generale, le richieste di riammissione di emendamenti già dichiarati inammissibili siano numerose e determinino disfunzioni nei lavori.

Il presidente TONINI fa presente che sulle richieste di riammissione e sulle nuove segnalazioni si riserva una valutazione complessiva.

Su richiesta del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 100.0.8.

La senatrice BULGARELLI (M5S) sollecita la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 101.0.3 (testo 2) in quanto attinente alla materia dei parchi, già oggetto di disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione ambiente del Senato. Ricorda di aver osservato in precedenza come ragioni di uniformità di trattamento con l'emendamento del proprio Gruppo in materia di vitalizi dei parlamentari debbano condurre all'inammissibilità di emendamenti riproduttivi di disegni di legge in corso di esame.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare unitariamente le richieste di riammissione e di dichiarazione di inammissibilità, osservando tuttavia sin d'ora come lo stralcio di disposizioni da disegni di legge sia ipotesi diversa da quella della riproduzione totale di testi.

Su richiesta del RELATORE, la Commissione conviene poi di accantonare anche l'emendamento 101.0.4.

Il RELATORE propone l'accantonamento dell'emendamento 101.0.7.

Il vice ministro MORANDO si associa alla richiesta di accantonamento, facendo presente che vi sono altre proposte emendative che vertono sulla materia dei buoni pasto.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) auspica una positiva valutazione dell'emendamento a sua firma, che tende a modificare il codice degli appalti migliorando la normativa sulle gare per i buoni pasto delle pubbliche amministrazioni.

Viene accantonato l'emendamento 101.0.7.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 101.0.9, che tratta la materia della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, affrontato anche da altri emendamenti.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 101.0.9.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'emendamento 101.0.18, con il consenso del senatore DEL BARBA (*PD*).

Su richiesta del RELATORE, è accantonato l'emendamento 101.0.18, nonché gli emendamenti 101.0.22, 101.0.25, 101.0.32, 101.0.34, 101.0.46 e 101.0.53.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario sull'emendamento 101.0.61 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 101.0.61 è respinto.

Su richiesta del RELATORE, sono accantonati gli emendamenti 102.0.6, 104.Tab.2.2.5, 104.Tab.2.7.5, 104.Tab.2.8.5, 104.1, 110.1 (del quale il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) auspica una positiva valutazione poiché valorizza il volontariato nella prevenzione degli incendi), 110.2, 111.Tab.9.1.5 e 111.Tab.9.2.5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) presenta la riformulazione 68.69 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente TONINI avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 23 novembre, delle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

### ordini del giorno

#### G/2960/59/5 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Il Senato,

premesso che:

il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, introdotto inizialmente per le associazioni sportive dilettantistiche, è stato poi esteso alle *pro loco* e alle associazioni senza fini di lucro dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all'articolo 2, comma 31, ha stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono invece godere di questo regime altre figure tipiche del *non profit* che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi;

sulla base della legge n. 398 del 1991, le associazioni, quali per esempio le bande musicali, che optano per il regime agevolato, incassano l'IVA sulle fatture emesse, ma versano allo Stato solo il 50 per cento, tratteneendo il restante 50 per cento, poiché il legislatore ha così inteso aiutare tali organismi;

con il nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), cosiddetto *split payment*, che caratterizza i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017, la pubblica amministrazione non versa più l'IVA a chi emette la fattura ma direttamente allo Stato;

appare dunque chiaro che le associazioni optanti per la legge n. 398 del 1991, in questo modo, verrebbero a perdere il 50 per cento di IVA;

considerato che:

la circolare 15/E del 13 aprile 2015 della direzione centrale dell'agenzia delle entrate al punto «2. Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti»

precisa che:

«3. alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi cosiddetti speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

Si tratta, ad esempio:

dei cosiddetti regimi monofase disciplinati dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta); del regime del margine di cui all'articolo 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso della scrivente, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante.

Si tratta ad esempio:

del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

del regime di cui alla legge n. 398 del 1991»;

sembrerebbe tutto chiaro, ma ecco il problema. Con la fatturazione elettronica non è ancora contemplato in pratica tale caso ed è accaduto che alcune amministrazioni pubbliche non hanno versato l'IVA, quindi l'associazione ha poi dovuto versare, a sua volta, il 50 per cento di un'IVA mai ricevuta e lo Stato ha incassato il 33 per cento per la stessa fattura. Interpellate alcune agenzie delle entrate territoriali, non si è riusciti a trovare il meccanismo per recuperare l'IVA versata indebitamente, ma nemmeno quella non ricevuta e che doveva essere trattenuta dall'associazione;

altre amministrazioni hanno voluto una fattura elettronica con IVA ad esigibilità immediata e relativo codice, non avendo accettato il codice sulla fattura che specifica l'esenzione dallo *split payment*, pagando giustamente l'importo IVA al 22 per cento; ma così facendo non si rientra nella casistica prevista dalla circolare citata e, di fatto, la fattura rilasciata dall'associazione non è regolare;

dunque, la circolare esiste, ma poiché vari *software* delle amministrazioni pubbliche non accettano l'esenzione citata e il relativo codice, il

risultato è che molte associazioni ancora attendono, dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche, non avendo indicazioni in merito, mentre altre proseguono ad emettere fattura con esigibilità immediata, perdurando nell'errore. Allora, nonostante mettano sulle fatture elettroniche la seguente dicitura «Iva da versare a cura del cessionario/committente ai sensi articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 633/1972» la stessa non viene presa in considerazione dalle pubbliche amministrazioni (scuole, comuni, eccetera);

considerato, infine, che:

l'articolo 1, comma 125, della legge 124/2017 (Legge annuale del mercato e concorrenza) provoca alle piccole associazioni un aggravio burocratico, con relativi costi, non indifferente. In pratica chi riceve annualmente contributi, agevolazioni, sovvenzioni da enti pubblici superiori cumulativamente a 10.000 euro ha l'obbligo di pubblicare tali contributi sul proprio sito *internet* entro il 28/2 dell'anno successivo e l'ente pubblico è tenuto a verificare che questo avvenga; in difetto deve chiedere il rimborso delle somme erogate;

nelle piccole realtà opera qualche associazione che, vuoi per attività svolta ordinariamente o per iniziative quali acquisto di attrezzatura finalizzata all'attività stessa (viaggi per partecipazione ad eventi nazionali e/o internazionali, acquisto/rinnovo divise, parco strumenti, costumi, pulmino, ecc.) possono superare tale limite e, quindi, devono sobbarcarsi l'ulteriore spesa per la creazione e gestione di un sito *internet*;

si ritiene che pro loco, associazioni culturali e sportive, vigili del fuoco e molte altre realtà possano superare in qualche occasione tale cifra, con rischio, se inadempienti, di dover anche restituire le somme percepite (si fa presente che già gli enti pubblici hanno l'onere di pubblicare annualmente l'elenco dei beneficiari di contributi e agevolazioni pubbliche);

impegna il Governo:

a fare sì che le disposizioni previste dalla circolare 15/E del 13 aprile 2015 dell'Agenzia delle entrate possano trovare applicazione, anche attraverso la fatturazione elettronica, così da dare la possibilità a tutte le associazioni, soprattutto a quelle in attesa dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche;

a valutare la possibilità di ovviare all'obbligo stabilito dal comma 125 della legge 124/2017, rimuovendolo o aumentando almeno il limite a 50/1100 mila euro, agevolando così le molte associazioni che sono di vitale importanza per le piccole realtà locali.

---

**G/2960/85/5 (testo 2)**

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, ORELLANA, LANIECE, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premessi che:

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 15 settembre 2017, n. 104162, ha stabilito l'obbligo della forma scritta della registrazione dei contratti di comodato agrario per poter accedere alle agevolazioni sul carburante agricolo;

l'oggetto della nota riporta: «Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/95. D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Contratto di comodato di fondi rustici. Obbligo di forma scritta e registrazione.»;

nella nota viene così precisato: «Il D.M. n. 454/2001, nel dettare le norme di esecuzione dell'agevolazione di cui in oggetto, ne individua i soggetti, legittimati al beneficio e gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti per la concreta fruizione dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa. L'articolo 2, comma 9, del citato decreto ministeriale ammette all'impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto. Richiamato il campo di applicazione dell'agevolazione in esame fissato dalle norme regolamentari, la successiva risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato. Tanto, tenendo conto del carattere oggettivo dell'impiego agevolato di che trattasi, legato all'effettuazione di determinate e specifiche colture, e del diffuso ricorso al negozio del comodato per trasferire il godimento di fondi rustici, salvo restando in ogni caso l'osservanza degli adempimenti prescritti dal citato articolo 2, comma 9. A chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n. 2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in *special* modo quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione. Impongono tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale a fronte di casi registrati di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operate da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del

terrena nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso. Codeste Direzioni provvederanno a comunicare il contenuto della presente direttiva ai competenti organi delle Regioni o delle provincie affinché ne diano notizia agli uffici incaricati dell'assegnazione dei carburanti agevolati, per garantirne comunque la generale, omogenea, applicazione in vista della prossima richiesta di assegnazione di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M n. 454/2001, ove si rilevino fattispecie difformi. Vengono fatti salvi, naturalmente, gli accertamenti da cui scaturisce il recupero del tributo a seguito di rilevata distrazione del prodotto dagli usi agevolati.»;

considerato che:

il comma 12 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, risultante da un emendamento presentato al citato decreto dallo scrivente, recita: «Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone Svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di condizione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n: 503 del 1999.»;

preso atto che:

le zone montane sono caratterizzate da una esasperata polverizzazione particellare e che in molti casi, dove ad esempio manca l'accordo fra i comproprietari o dove gli stessi risultano irreperibili, è oltremodo difficile verificare la volontà espressa a concedere in uso il bene. Tanto per fare un esempio, nel territorio della sola Provincia Autonoma di Trento si dovrebbero produrre, da parte degli agricoltori, contratti di comodato e/o affitto regolarmente registrati per circa 130.000 particelle a prato stabile (120.000 comodati e 10.000 affitti);

sono evidenti i costi, sia economici che in termini di tempo, che un obbligo di questo tipo comporterebbe per gli agricoltori di montagna, i quali rinuncerebbero a formalizzare il diritto di coltivazione e al diritto del carburante agevolato, con il rischio che migliaia e migliaia di particelle rimangano incolte e abbandonate, con grave danno dal punto di vista della produzione agroalimentare, dell'immagine turistica del nostro territorio, del mantenimento ambientale;

tenuto conto che:

il 28 settembre 2016 è stato accolto come raccomandazione, alla Camera dei deputati, l'ordine del giorno n. 9/00065-A/008 a firma Plang-



ger e altri, nel quale, al fine di contrastare la desertificazione demografica e l'abbandono dei terreni agricoli, soprattutto montani, il Governo si impegna ad inserire, nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, azioni volte ad alleggerire l'onere di spesa per le contrattazioni fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli;

considerato, inoltre, che:

nel corso della presente legislatura, soprattutto nell'ambito delle leggi di bilancio, sono state introdotte varie misure riguardanti agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici, anche grazie ad emendamenti proposti dall'interrogante e dal Gruppo per le Autonomie. Si pensi, per esempio, alla modifica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che detta la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 10 gennaio 2014. Infatti, la legge di stabilità 2014 ha novellato tale articolo precisando che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti ivi prevista non si applica alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Se ciò non fosse avvenuto, gli agricoltori piuttosto che spendere soldi per i contratti di compravendita di centinaia di migliaia di piccole e piccolissime particelle fondiarie avrebbero preferito lasciarli incolti;

la previsione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli va quindi assolutamente corretta per le particelle sotto i 5.000 mq in territori di montagna, nonché per i prati e pascoli in generale situati nei territori di montagna in caso contrario si verificherebbero gli sforzi che il Governo ha messo in campo con le leggi finora approvate, ultima quella sui piccoli comuni, sulla salvaguardia ambientale contro il dissesto idrogeologico, etc.

tenuto conto, infine, che:

la Provincia autonoma di Trento ha inviato, in data 24 ottobre u.s., una missiva alla Direzione centrale e legislazione e procedure accise e altre imposte indirette e alla Direzione interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento, avente ad oggetto «Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/95. D.M 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Conduzione di particelle con estensione inferiore a 5.000 mq ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 12, decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91», nella quale si evidenzia che «quando a richiedere l'agevolazione sui carburanti ad uso agricolo sono soggetti che conducono particelle con estensione inferiore ai 5.000 mq site in comuni montani ricompresi nelle zone svantaggiate montagna, non è possibile pretendere da questi la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di conduzione scritto e registrato..... A questi ultimi, dunque, proprio in ragione della diversità sostanziale della relativa posizione e del diverso e semplificato trattamento che il legislatore ha inteso conseguente-

mente prevedere a riguardo («non sono tenuti a disporre del titolo di conduzione»), non possono essere richiesti gli stessi adempimenti prescritti per gli altri conduttori. Diversamente opinando si finirebbe, infatti, per introdurre, in via interpretativa, un pesante ed ingiustificato aggravio, a danno di tali soggetti, laddove, invece, in via legislativa, è stata operata, a loro favore, una sostanziale semplificazione.....»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di richiedere la sospensione del dispositivo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inapplicabile alle piccole, particelle fondiarie, di montagna e sicuramente controproducente economicamente per le nostre aziende agricole, e di proseguire lungo il processo di semplificazione avviato, tanto più se applicato al settore dell'agricoltura e ai territori montani, che ancora stentano raggiungere e livelli di adeguata remunerazione.

---

### **G/2960/178/5**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 2020,

premesso che:

l'endometriosi è una malattia uterina cronica che compromette globalmente la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Una patologia complessa, originata dalla presenza anomala dell'endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell'utero, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, che colpisce fra il 15 per cento e il 20 per cento della popolazione femminile, tra i 25 e i 35 anni, che si verifica eccezionalmente prima della pubertà e tende a regredire nella menopausa;

tenuto conto che:

l'endometriosi agisce in modo progressivo ed è di difficile individuazione, motivo per il quale si calcola che sia diagnosticata in media otto nove anni dopo il suo emergere, quando circa il 75 80 per cento delle donne da essa colpite sono ormai soggette a numerosi sintomi e quando la malattia ha raggiunto una considerevole gravità e cronicizzazione;

la scarsa informazione porta spesso le stesse donne a sottovalutare tale patologia imputandola ad una esagerazione dei sintomi;

considerato che:

il 13 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) dove è stata inserita l'endometriosi nell'elenco delle malattie croniche riguardanti solo prestazioni gratuite per il 3° e 4° stadio della patologia;

sulla base D.P.C.M. di istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri previsto dal decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, in corso di predisposizione, è stata prevista l'istituzione di un apposito registro nazionale (Allegato A, elenco A2.10),

impegna il Governo:

a sostenere l'istituzione del registro nazionale per la raccolta e l'analisi dei dati chimici e sociali riferiti all'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e stabilire strategie condivise di intervento sulla malattia, derivanti dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno e di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché le eventuali complicità.

---

### **G/2960/179/5**

URAS

Il Senato,

premesso che:

la Regione Sarda ai sensi del proprio Statuto Speciale all'art. 14 prevede la successione diretta nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali;

nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi volti alla stabilizzazione finanziaria e contenimento della spesa un ruolo fondamentale riveste la gestione del patrimonio immobiliare pubblico da parte delle PP.AA. (statali, regionali, locali e autonome) e la connessa regolamentazione degli acquisti e cessioni;

tutte le procedure di dismissione e acquisizione del patrimonio immobiliare devono essere funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico, pertanto:

1. svolgersi nel pieno rispetto del criterio di trasparenza e tramite adeguate forme di pubblicità;
2. realizzarsi ai sensi delle procedure di legge e nel rispetto del principio costituzionale della economicità, inteso in senso ampio e, ricomprendente la necessaria valutazione comparativa di tutti gli elementi e in particolare dei costi;

3. effettuare l'acquisizione di un immobile o la realizzazione di un edificio tramite attenta programmazione e previa valutazione di ogni rischio economico, funzionale o organizzativo;

4. agire attraverso il rigoroso rispetto di tutte le normative che presiedono alla gestione, acquisizione e cessione degli immobili, in esse ricomprendendo anche quelle paesaggistico-urbanistiche;

5. verificare preliminarmente ogni rischio connesso all'operazione economica (gestione acquisizione e cessione) anche in termini di potenziali contenziosi e soprattutto con riferimento al mantenimento e all'accrescimento del valore del patrimonio.

premessò inoltre, che in tale ottica, deve essere costruito un sistematico e virtuoso rapporto fra i diversi livelli Istituzionali (Stato Regione ed Enti locali) soprattutto ai fini di un razionale gestione del complessivo patrimonio immobiliare pubblico presente nell'Isola,

impegna il Governo, in relazione a quanto esplicitato in premessa:

– a promuovere ogni utile iniziativa perché i predetti criteri, già statuiti nella normativa e nell'interpretazione giudiziaria siano rigorosamente rispettati dalle amministrazioni pubbliche coinvolte;

– a realizzare un monitoraggio puntuale di tutte le situazioni gestorie e di tutti gli atti e i provvedimenti di acquisizione e cessione del patrimonio immobiliare anche al fine di evitare possibili fenomeni di corruzione nei rapporti pubblico-privato attinenti la complessiva gestione dei rapporti patrimoniali dei pubblici immobili;

ad intervenire, nel modo ritenuto più opportuno, per valorizzare le intese tra lo Stato e la Regione Sarde finalizzate alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche provenienti dal comparto della Difesa.

---

**G/2960/180/5**

URAS

Il Senato,

premessò che:

– la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 17, comma 1, lettera l), ha disposto esclusivamente la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medicolegale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, con attribuzione all'INPS della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma

10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, denominate «liste ad esaurimento»;

– sulla base della Delega conferita, il Governo ha emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale, all'articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che «Il rapporto tra Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici: chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative»;

– in data 30 settembre 2017, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, contenente l'Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra INPS e OOSS, ma, invece di indicare le: «Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative», come recita il D.lgs 75/2017, sono state indicate le «Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale»;

– la modifica, oltre ad essere in contrasto con la norma primaria, il Dlgs. 75/2017, individua, per la stipula delle Convenzioni con l'INPS, esclusivamente le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale, cioè proprio le Organizzazioni che rappresentano i sanitari in conflitto di interessi con i medici fiscali i quali sono chiamati a verificare lo stato di salute del lavoratore certificato proprio dal medico di medicina generale;

– inoltre, lo stesso Dlgs 75/2017 dispone l'incompatibilità assoluta tra l'attività di medico certificatore, cioè il medico di medicina generale e il medico addetto ai controlli sullo stato di malattia del lavoratore, cioè il medico fiscale;

– tra l'altro, i medici di medicina generale e loro rappresentanze, fanno capo esclusivamente alla SISAC la quale norma e gestisce i rapporti di questa categoria, dalla formazione delle graduatorie regionali al conferimento degli incarichi alla gestione del rapporto;

– essendo l'INPS un Ente Pubblico che ha la gestione e la responsabilità diretta su tutto il personale incaricato con l'Istituto stesso, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria, quindi anche dei medici fiscali, non possono che essere individuate tra quelle che attualmente tutelano i lavoratori nei rapporti con l'Ente di Previdenza.

Si impegna il Governo:

ad apportare le necessarie ed urgenti modifiche al decreto ministeriale 2 agosto 2017 recante «Approvazione dell'Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30

settembre 2017, sostituendo le parole: «Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale» con «Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito INPS».

---

### **G/2960/181/5**

URAS

Il Senato,

premessi che:

– il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'art. 89, un'articolata serie di norme finalizzate a disciplinare il passaggio delle frequenze della banda 700 (corrispondente ai canali televisivi da 49 a 60) dagli operatori tv agli operatori di larga banda in mobilità;

– tra le norme previste dal provvedimento – che ridefiniranno, l'intero sistema televisivo nazionale – vi sono: la dismissione obbligatoria entro il 10 luglio 2022 (a fronte di indennizzi per circa Euro 304,2 milioni, di cui euro 230,3 milioni per l'esercizio 2020 e Euro 73,9 milioni per l'esercizio 2021) di tutte le frequenze delle emittenti locali che potranno, in futuro, svolgere solo l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA); l'assegnazione *ex-novo* (mediante beauty contest) di alcune frequenze ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai FSMA in ambito locale (le frequenze che saranno complessivamente disponibili, dopo il passaggio della banda 700 dagli operatori televisivi agli operatori di larga banda in mobilità, sono 14 + 1 e pertanto, considerato che alle tv locali spetta 1/3 della capacità trasmissiva complessiva, le frequenze che potranno veicolare contenuti locali, molto difficilmente potranno essere più di 4); le trasmissioni dei programmi necessariamente in DVB-T2 (tecnologia in grado di veicolare un maggior numero di programmi, rispetto all'attuale DVB-T a parità di capacità trasmissiva); la realizzazione di graduatorie per la determinazione delle emittenti locali che potranno utilizzare la capacità trasmissiva degli operatori di rete di cui sopra;

– nell'ambito del sistema delle emittenti locali così come ridisegnato, emittenti come Videolina, Telecostasmeralda TCS, Telenorba, Antennasicilia, Telem Lombardia, Canale 21 etc. (in sostanza tutte le principali emittenti regionali) che attualmente operano sia come operatori di rete che come fornitori di contenuti (FSMA), con una propria struttura, proprie torri ed apparati di trasmissione e proprio personale, si troverebbero a dover ridisegnare completamente il proprio assetto organizzativo. In particolare modo si ritiene che le novità introdotte porrebbero a rischio il mantenimento delle posizioni lavorative di quei lavoratori altamente specializzati nell'alta frequenza dato che la struttura suddetta andrebbe dismessa

in favore di un operatore nazionale terzo, il quale sarà con ogni probabilità dotato di proprio personale altrettanto specializzato;

– allo stesso modo; anche la prospettata riformulazione del piano di assegnazione della numerazione dell'LCN, porterebbe notevolissimi disagi e costi;

– per questi motivi appare opportuno dare continuità e concretezza alle risorse destinate al c.d. Fondo Pluralismo.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine, di stabilizzare il Fondo Pluralismo a decorrere dal 2019, al fine di compensare la diminuzione delle assegnazioni derivanti dal canone, ad oggi assegnate solo per il triennio 2016-2018 e a valutare l'opportunità di incrementare i contributi previsti per il settore radiotelevisivo locale in ragione dell'importante funzione di servizio pubblico svolto.

---

## **G/2960/182/5**

URAS

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'art. 89, un'articolata serie di norme finalizzate a disciplinare il passaggio delle frequenze della banda 700 (corrispondente ai canali televisivi da 49 a 60) dagli operatori tv agli operatori di larga banda in mobilità;

le norme previste ridefiniranno l'intero sistema televisivo nazionale: tra queste vi sono: la dismissione obbligatoria entro il 10 luglio 2022 (a fronte di indennizzi per circa Euro 304,2 milioni, di cui euro 230,3 milioni per l'esercizio 2020 e Euro 73,9 milioni per l'esercizio 2021) di tutte le frequenze delle emittenti locali che potranno, in futuro, svolgere solo l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi (RSMA); l'assegnazione *ex-novo* (mediante *beauty contest*) di alcune frequenze ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai FSMA in ambito locale (le frequenze che saranno complessivamente disponibili, dopo il passaggio della banda 700 dagli operatori televisivi agli operatori di larga banda in mobilità, sono 14 + 1 e pertanto, considerato che alle tv locali spetta 1/3 della capacità trasmissiva complessiva, le frequenze che potranno veicolare contenuti locali, molto difficilmente potranno essere più di 4); le trasmissioni dei programmi necessariamente in DVB-T2 (tecnologia in grado di veicolare un maggior numero di programmi, rispetto all'attuale DVB-T a parità di capacità trasmissiva); la realizzazione di graduatorie per la determinazione delle emittenti locali

che potranno utilizzare la capacità trasmissiva degli operatori di rete di cui sopra;

la *ratio* del provvedimento è da ravvisarsi nella necessità di conformare il sostegno pubblico al settore radio televisivo anche in ragione della trasformazione tecnologica e mediatica in corso;

In tal senso, in considerazione dell'importante funzione di servizio pubblico svolto dalle testate giornalistiche *on line* e in particolar modo delle televisioni che operano esclusivamente *on line*, nate negli Usa a partire dal 2015 e ritenute la vera novità nell'informazione italiana ed europea per effetto della diffusione totale degli *smartphone* e della crescente accessibilità alla rete internet anche per effetto del *wifi*,

si impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di stabilizzare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione a decorrere dal 2019, al fine di compensare la diminuzione delle assegnazioni derivanti dal canone, ad oggi assegnate solo per il triennio 2016-2018,

a valutare l'opportunità di ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale valorizzando il ruolo delle testate giornalistiche *on line* e segnatamente delle tv esclusivamente *on line* attraverso la specifica previsione di una forma di contribuzione dedicata

---

### **G/2960/183/5**

MANDELLI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 68 reca disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario;

il comma 17 del citato articolo dispone che il personale delle città metropolitane e delle province già collocato in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia trasferito alla regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione di servizi per l'impiego;

il comma 18 prevede che, a tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario siano incrementati di 220 milioni a decorrere dal 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i suddetti trasferimenti siano destinati ad assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego



erogati dal personale a tempo indeterminato, operanti nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica.

---

**G/2960/184/5**

ORELLANA, MUSSINI

Il Senato,

premesso che:

il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dal comma 140 della legge n. 232 del 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;

i settori di spesa indicati espressamente dalla norma istitutiva prevedevano: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale; riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 95, rfinanzia il fondo di 940 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, determinando così una riduzione del finanziamento complessivo;

si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

l'articolo modifica anche i settori di spesa, di fatto eliminando la riqualificazione e accessibilità alle stazioni ferroviarie;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

incrementare ulteriormente le risorse stanziati nel fondo investimenti e a reintrodurre tra i settori di spesa finanziabili la riqualificazione

e accessibilità alle stazioni ferroviarie, come originariamente previsto dalla legge di bilancio per il 2017.

---

**G/2960/185/5**

ORELLANA, MUSSINI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 51, comma 3 Istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «Italia Meteo». Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi;

i commi successivi fissano la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo e reca disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione, definendo inoltre l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad «Italia Meteo» e provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia;

in particolare, il comma 8 reca disposizioni relative allo Statuto dell'Agenzia. In particolare, stabilisce che esso sia: predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Lo statuto deve rispettare le norme di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

impegna il Governo a:

introdurre la possibilità per le Commissioni parlamentari competenti di presentare un parere nell'ambito del processo di adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione dello statuto della neo istituita Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «Italia Meteo».

---

**G/2960/186/5**

ORELLANA, MUSSINI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 commi da 2-*septies* a 3 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giu-

gno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introducendo un sistema di incentivi statali finalizzati alla valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici;

l'agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione che ad attività produttive nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Tale percentuale può essere elevata fino al 70 per cento o 80 per cento nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio; qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 95 per cento e dell'85 per cento;

considerato che:

a differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;

tale ripartizione consente di usufruire della totalità della detrazione fiscale unicamente ai cittadini con un reddito medio-alto, escludendo per incapienza buona parte della popolazione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

introdurre la possibilità per i cittadini a basso reddito di usufruire dell'agevolazione fiscale relativa alle spese di ristrutturazione in funzione antisismica, considerando che il tetto massimo da poter detrarre dalle tasse è di 96.000 euro in 10 quote annuali.

---

### **G/2960/187/5**

ORELLANA, MUSSINI

Il Senato,

premessi che:

le disposizioni che consentono all'autorità pubblica e all'autorità giudiziaria di allontanare un minore dalla propria famiglia di origine sono contenute tanto nel codice civile quanto nella legge sulle adozioni, legge n. 184, del 1983, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e nelle sue modificazioni (in particolare la legge n. 149 del 2001 che è intervenuta a modificare anche le previsioni del codice);

ai sensi della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è previsto l'affidamento del minore ad una famiglia o ad una «persona singola in grado di garantirgli il mantenimento; l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, o, qualora questo non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare o in un isti-

tuto di assistenza pubblico e privato; l'articolo 330 del codice civile disciplina l'ipotesi di allontanamento del minore per decadenza della responsabilità genitoriale «e l'articolo 333 disciplina l'ipotesi di allontanamento del minore per «condotta del genitore pregiudizievole ai figli»;

la competenza di carattere generale circa il collocamento coattivo del minore in un luogo diverso da quello nel quale si trova spetta al Tribunale per i minorenni, ma l'articolo 403 del codice civile prevede l'intervento dell'autorità pubblica in funzione residuale: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa prevedere in modo definitivo alla sua protezione»;

la norma assicura la protezione del minore, anche quando un temporaneo provvedimento del giudice non sia possibile;

la pubblica autorità a cui fa riferimento la norma finisce per coincidere con i servizi sociali locali;

in base alla normativa vigente, l'affidamento di un minore italiano o straniero ad una comunità familiare o ad un istituto non può avere una durata superiore a 24 mesi; tuttavia, questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni nell'esclusivo interesse del minore, vale a dire qualora la sospensione dell'affidamento possa recargli pregiudizio

considerato che:

secondo i dati del rapporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo agli Affidamenti familiari e collocamenti in comunità, al 31 dicembre 2012 i minori accolti nelle comunità residenziali nelle famiglie affidatarie sono stimabili in 28.449, con equa distribuzione tra le due forme di accoglienza;

il viceministro pro tempore, Maria Cecilia Guerra, in sede di discussione il 13 febbraio 2014 dell'atto di sindacato ispettivo 2-00373, presentato alla Camera dei deputati, ha riferito che, in base ad un'indagine campionaria condotta nel 2010, la retta giornaliera per ogni bambino posto all'interno delle comunità di accoglienza si attesta tra i 65 e i 99 euro;

tenuto conto che:

tali costi, soprattutto nei casi di minori affidati ai Comuni con provvedimento del Tribunale dei minori, sono una spesa obbligatoria per le amministrazioni comunali, che spesso mal si concilia con le norme in vigore relative al pareggio di bilancio che impongono limitazioni e tagli alle spese;

gli interventi per l'assistenza dei minori incidono fortemente, come denunciato da molti sindaci, sul bilancio del Comune in danno ad altre esigenze riferite a servizi che, benché necessari, non devono sottostare ad alcun obbligo, a differenza dei primi;

per rendere meglio evidente il peso di tale criticità, si cita la situazione del Comune di Santa Cristina e Bissone, in provincia di Pavia, che, con una popolazione di circa 2.000 abitanti, ha in affido 6 minori, con una spesa annua per assistenza di 126.000 euro, che viene recuperata attraverso il piano di zona della Regione Lombardia soltanto in una percentuale variabile tra il 35 e il 50 per cento;

il provvedimento in esame, all'articolo 72 disciplina interventi in materia di enti locali, prevedendo in particolare, al comma 1 lettera c) la concessione di spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva;

pur riconoscendo l'indubbia importanza dell'adeguamento sismico dell'impiantistica sportiva, è bene rilevare come analoga concessione destinata al sostegno dei piccoli Comuni in difficoltà a causa del finanziamento di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio, sarebbe altrettanto auspicabile;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare misure idonee che evitino la penalizzazione dei piccoli Comuni in relazione alla problematica evidenziata;

prevedere l'introduzione di un meccanismo, a livello nazionale, che stabilisca un limite, che potrebbe essere quantificato in termini di spesa pro capite e quindi commisurato al numero degli abitanti del Comune, oltre il quale la spesa per assistere i minori venga esclusa dal pareggio di bilancio.

---

### **G/2960/188/5**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, GIROTTI, PUGLIA

La Commissione bilancio, in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018,

premessi che:

la lettera b) del comma 1, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013; dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR;

considerato che:

il decreto-legge n.63 del 2013 all'articolo 14, comma 2-ter prevede che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovino nelle condizioni di incapienza, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ov-

vero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;

l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari posano optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. È esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari; il ddl di bilancio non incide su quest'ultimo particolare aspetto, ma l'esclusione dalla cessione ad istituti di credito intermediari finanziari rischia di compromettere l'efficacia della misura stessa, soprattutto in quanto questa limitazione — contrariamente a quello che la normativa prevede in campo di cessione di credito relativa a detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica — opera anche nei confronti dei soggetti cosiddetti incapienti;

impegna il governo:

ad adattare ogni iniziativa necessaria a fare in modo che i soggetti incapienti che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia anti-sismici, possano usufruire del medesimo vantaggio riconosciuto nelle ipotesi di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

---

### **G/2960/189/5**

URAS, LAI, ANGIONI, CUCCA, DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA, BUEMI, AZZOLLINI, Maurizio ROMANI, PEZZOPANE, VACCARI, BROGLIA, FAVERO

Il Senato,

premessò:

che le Regioni più penalizzate dalla mancata assegnazione delle quote individuali e dei permessi speciali per la pesca al tonno rosso sono la Liguria e la Sardegna;

che nei mari prospicienti tali regioni la presenza del tonno rosso è in sovrabbondanza tale da arrecare danno ai piccoli pelagici (sardine, alici, ecc.), e di conseguenza alla pesca degli stessi e degli altri stock ittici che si nutrono dei piccoli pelagici;

che le imbarcazioni da pesca professionali liguri e sarde più penalizzate dalla mancata assegnazione delle quote individuali e dei permessi speciali per la pesca al tonno rosso sono sicuramente le imbarcazioni a palangaro autorizzate alla pesca del pesce spada e in particolare le imbarcazioni per la pesca artigianale (inferiori ai 15 mt di lunghezza così come definite dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua XXI sessione, e che non hanno attrezzi trainati in licenza come definito dall'Unione europea e dal MIPAF);

che nel meeting ICCAT appena conclusosi a Marrakech (Marocco) le parti contraenti hanno deciso un aumento consistente della TAC (*Total Annual Catch*) del Tonno Rosso a disposizione dei Paesi membri dell'Unione europea per prossimi 3 anni (2018/2019/2020);

che l'Unione europea sollecita da tempo gli stati membri ad autorizzare le imbarcazioni da pesca cosiddette artigianali alla pesca del tonno rosso;

considerato:

che le marinerie interessate di Sardegna e Liguria, nonché le associazioni di categoria regionali interessate al settore della pesca lamentano da tempo la mancanza di attuazione di queste direttive, provocando un disagio sociale ed economico da parte degli operatori di un settore che è già attraversato da una crisi degli *stock* ittici commerciali da molto tempo;

che sono intervenute già molteplici interrogazioni da parte delle categorie interessate nei confronti delle istituzioni regionali al fine di rimuovere tali limitazioni e risolvere i problemi esistenti,

che sono state designate a partecipare alla campagna di pesca 2018 ulteriori tonnage fisse oltre quelle già autorizzate ma non nuove imbarcazioni;

che le quote per le imbarcazioni con permessi di pesca speciale sono definite singolarmente mentre è indistinta la quota delle tonnage fisse:

impegna il Governo:

a destinare una quota (15-20%) del *surplus* che l'Unione europea assegnerà all'Italia (circa 2000 Tons) a seguito della raccomandazione ICCAT di Marrakech 2017 che prevede l'aumento della TAC Europea per prossimi tre anni, alle imbarcazioni da pesca artigianale autorizzate alla pesca del pesce spada delle regioni Sardegna e Liguria, a partire dalla campagna di pesca 2018 del tonno rosso;

a definire sulla base delle sollecitazioni dell'Unione europea e degli ultimi provvedimenti adottati dal MIPAF, criteri di accesso all'assegnazione di nuovi permessi di pesca del tonno rosso, cui al comma precedente, eventualmente a partire dalla pesca del pescespada;

a provvedere ad integrare piani di pesca e capacità, di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/1627, con il nuovo numero di permessi e le relative argomentazioni;

a suddividere per singoli permessi la quota globale delle tonnage secondo il principio dell'equilibrio economico utilizzato per le altre tipologie di pesca.

**G/2960/190/5**

MANDELLI, PICCOLI, MARIN, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

la legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 26, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti di tributi e di aliquote;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che per il Comune costituitosi a seguito di fusione con altri Comuni, la sospensione dell'efficacia degli aumenti s'intenda riferita alla pressione tributaria nel suo complesso e che il nuovo Comune possa essere autorizzato ad armonizzare le aliquote, purché il gettito atteso non superi il totale della somma delle entrate accertate per i tributi nei Comuni cessati nell'anno precedente l'istituzione del nuovo Comune;

a valutare la possibilità di prevedere che la deroga si applichi ai Comuni fusi nel primo mandato successivo alla fusione stessa.

**G/2960/191/5**

DE PIETRO, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960)

premessso che:

secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'invecchiamento attivo risulta essere «un processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane»;

nel 2012, l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni (secondo l'Oms e l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), è stato individuato uno specifico indice per tale concetto, l'*Active Ageing Index*, quale «strumento per misurare il potenziale inutilizzato degli anziani per un invecchiamento attivo e in buona salute tra i vari



Paesi»: 22 indicatori che comparano i livelli i 28 Stati Europei, tra cui l'Italia è risultata 14esima;

l'Unione Europea ha promosso, fin dal 2012, diverse politiche e iniziative mirate ad affrontare in modo efficace e innovativo la sfida dell'invecchiamento, promuovendo un invecchiamento sano e attivo come prevenzione rispetto alle inevitabili maggiori richieste di assistenza e previdenza e anche per sostenere le prospettive di sviluppo della cosiddetta *Silver Economy*;

l'invecchiamento può essere infatti anche una risorsa e un'opportunità capace di incidere in modo significativo sulla crescita economica, mediante lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti richiesti dalle esigenze di una popolazione che invecchia;

altri Stati hanno già programmato e avviato specifiche iniziative, come esposizioni in grado di riunire i soggetti che operano nel campo dei prodotti e dei servizi innovativi pensati per le esigenze degli individui anziani;

impegna il Governo:

a istituire una «Expo internazionale dell'invecchiamento attivo e della *Silver economy*» da svolgersi annualmente a Genova, la città più anziana d'Europa, con lo scopo di rendere l'Italia punto di riferimento internazionale per lo studio dell'invecchiamento sano e attivo e la promozione delle attività scientifiche, tecnologiche ed economiche ad esso connesse.

---

### **G/2960/192/5**

MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

considerato che:

l'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019;

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 243 del 2016 ha aggiornato la disciplina dalla legge di stabilità per il 2016 estendendo il beneficio anche alla regione Sardegna e ha stabilito l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree *ex* 107.3 lett. a) TFUE) e il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree *ex* 107.3 lett. e) TFUE), individuati dalla Carta;

Lo stesso articolo 7-*quater* ha elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, e ha soppresso la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine è soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea;

l'articolo 73 del presente disegno di legge incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019;

il settore del *wedding* ha assunto una importanza rilevante nell'ambito dell'economia nazionale ed in particolare del mezzogiorno.

impegna il Governo:

a ritenere le strutture di *wedding*, già considerate strutture produttive, anche ai fini dell'applicazione del credito di imposta previsto per l'acquisto di beni strumentali nuovi ai sensi del articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015.

---

## **G/2960/197/5**

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che

il concorso positivo delle Regioni a statuto ordinario alla manovra di finanza pubblica ed equilibrio per l'anno 2018 ammonta a circa 12,95 miliardi di contributo (somma comprensiva anche di 1,89 mld per la rideeterminazione del FSN in sede di manovra 2017 (c..392 L.232/2016), di

604 mil per rideterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 e di 99 milioni rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti - art.3 intesa Stato - Regioni 23 febbraio 2017);

questo taglio strutturale in termini di indebitamento netto risulta non ancora coperto per l'anno 2018 per 2,694 miliardi;

il Governo ha previsto all'art. 68 del ddl in esame uno sgravio della manovra per le Regioni a statuto ordinario di 100 milioni in termini di indebitamento netto;

le manovre finanziarie impongono alle Regioni a statuto ordinario, dal 2016, un avanzo rispetto al pareggio di bilancio in "difformità" con tutti gli altri settori della PA (per gli enti locali è richiesto il pareggio mentre lo Stato ha chiesto lo slittamento al 2020 del pareggio di bilancio) che per il 2018 in base al testo del ddl Bilancio 2018 sarà pari a 2,2 miliardi equivalenti circa allo 0,124 % del PIL

rimane ancora da coprire un contributo alla finanza pubblica pari a 300 milioni che si scaricherebbe come riduzione ai trasferimenti delle regioni per interventi che riguardano: l'erogazione gratuita di libri di testo, l'edilizia scolastica e il sostegno alle non autosufficienze, oltre che interventi più generali di politica sociale che includono il fondo inquilini morosi e il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, (secondo le stime dell'allegata tabella) e che, pertanto, si avrebbero delle ricadute sulle assegnazioni dalle regioni agli enti locali o alle famiglie, per la tutela delle fasce economicamente e socialmente più deboli, secondo quanto stabilito anche dai nostri principi costituzionali;

	Colonna A	Colonna B	Colonna C
	stanziamento 2018	variazione	rideterminazione stanziamento 2018
SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DELL BESTIAME	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITÀ TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	-	0,00	-
FONDO INQUILINI MOROSI	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
TOTALE TRASFERIMENTI A DISPOSIZIONE DELLE RSO	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

considerato che anche il Governo ritiene queste politiche di particolare sensibilità;

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie a ridurre il contributo alla manovra delle regioni a statuto ordinario per salvaguardare il finanziamento

di tali finalità sociali, per un importo sino ad un massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, anche utilizzando i meccanismi previsti dal comma 140 della legge 11 dicembre 2017, n. 232, così come coniugati nel decreto legge n. 50/2017.

---

### **emendamenti**

#### **Art. 17.**

##### **17.0.7 (testo 2)**

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 17-bis.**

*(Misure di sostegno al settore della pesca)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 6 milioni di euro sulla base delle necessità della nuova Programmazione per ciascuna delle rimanenti annualità 2018 e 2019. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 6.000.000;

2019: - 6.000.000;

2020: -.

---

**Art. 20.**

**20.0.6 (testo 3)**

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Per l'anno 2018 le regioni, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono disporre, anche in deroga alla legislazione vigente, la concessione del trattamento di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, ai lavoratori del comparto bieticolo saccarifero.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 1.200.000;

2019: - ;

2020: - .

**Art. 30.****30.0.43 (testo 3)**

MATTESINI, Elena FERRARA, AMATI, COLLINA, ALBANO, FASIOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)*

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, viene riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuarsi anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del 210 anno d'età.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 1».

---

**Art. 39.****39.0.13 (testo 3)**

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. I benefici spettanti dalla legge della legge 7 agosto 1990 n. 230 si applicano dal momento dell'acquisizione dei requisiti e limitatamente all'ambito geografico della regione di appartenenza e quelle a stretto confine, alle imprese radiofoniche private che operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, almeno dall'anno 2002 in ambito locale, e che attualmente svolgono attività di informazione di interesse ge-

nerale per un movimento politico, rappresentato anche per questa legislatura da un garante, rappresentante eletto in qualsiasi schieramento, in almeno un ramo del Parlamento; certificazione datata da almeno 24 mesi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, a decorrere dal 2008, anche relativamente ai benefici di cui all'articolo 44, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con lo legge 133 del 6 agosto 2008».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

#### **Art. 47.**

##### **47.0.16 (testo 2)**

SAGGESE, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 47-bis.**

*(Accesso alla ristorazione collettiva scolastica)*

1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5:000.000.

---

**Art. 49.****49.0.1 (testo 2)**

VACCARI, CALEO, MARCUCCI, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020.

2. A decorrere dall'anno 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale Dell'appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in de-



roga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

---

## **Art. 52.**

### **52.0.10 (testo 2)**

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

### **«Art. 52-bis.**

*(Programma nazionale della sicurezza stradale all'interno delle città metropolitane)*

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti stradali interni al perimetro delle città metropolitane, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma straordinario di interventi di manutenzione stradale.

2. Il programma è definito sulla base delle proposte formulate dalle città metropolitane a seguito di specifica procedura, da concludere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

3. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indirizzi generali del programma e le linee guida per l'attuazione dello stesso; i criteri di selezione degli interventi; le modalità di riparto e assegnazione delle risorse. Nell'ambito della definizione dei criteri di se-

lezione degli interventi e dell'assegnazione delle risorse, si tiene conto dei flussi di traffico e del numero di abitanti ricadenti nei singoli Comuni compresi nelle città metropolitane, del tasso di incidentalità rilevato, nonché del livello di indebitamento dei medesimi Comuni.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;  
2019: - 50.000.000;  
2020: - 50.000.000.

---

### **Art. 53.**

#### **53.0.13 (testo 3)**

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per la prevenzione delle emergenze educative)*

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge 107/2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 agosto 2017, n. 138, articolo 25 comma 1«.

3. Gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine», con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

---

**Art. 54.****54.0.44 (testo 4)**

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, LEPRI, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, SAGGESE, SCALIA, PAGLIARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni in materia di scuole paritarie e school bonus)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie, è stabilizzato per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. All'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti parole: "e paritarie".

4. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".

5. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

6. Il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n.107, è esteso nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2018 ed è pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

---

**54.0.44 (testo 3)**

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, LEPRI, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, SAGGESE, SCALIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Stabilizzazione del contributo assegnato alle scuole materne paritarie)*

1. Il contributo di 50 milioni di euro assegnato alle scuole materne paritarie, di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

---

**Art. 57.****57.0.1 (testo 2)**

MARTINI, MARCUCCI, CONTE, Elena FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, Gianluca ROSSI, SAGGESE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell'AFAM)*

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni per l'anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto del finanziamento all'uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure

concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo".

4. Entro l'anno 2021, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21-dicembre 1999, n. 508, si provvede all'istituzione di Poli musicali, di ambito regionale o interregionale, in cui gli Istituti superiori di studi musicali e i Conservatori di musica statali confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la loro identità e il loro ruolo nel territorio. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i Poli musicali e le Istituzioni AFAM possono confluire nei Politecnici delle arti.

5. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le istituzioni di cui all'articolo 1, i Poli musicali di cui al comma 8, lettera *h-bis*) e i politecnici delle arti di cui al comma 8, lettera *i*), sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.";

*b*) al comma 8, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa, di Poli musicali, salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e disciplinando il rapporto tra il Polo musicale e le singole Istituzioni che vi confluiscono. Sono organi del Polo musicale il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile.";

c) al comma 8, lettera i), dopo le parole: "in cui possono confluire le Istituzioni di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e i Poli musicali di cui alla lettera *h-bis*,".

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Poli musicali e ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

7. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la spesa per il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro

per anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»;*

*b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

---

## **Art. 65.**

### **65.69 (testo 2)**

PEZZOPANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 65-bis.**

1. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, in attesa che siano perfezionate le procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per poter utilizzare anticipatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della Legge 123/2017 ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, in base a quanto previsto dall'Articolo 52- *quinquies* della Legge n. 9612017, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera *c*) della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, è sospeso anche per l'anno 2017, previa emissione, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, di un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individui gli interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il DL 24 Aprile 2017 n. 50 ma non ancora finan-



ziati, nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio.

2. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. della rata sospesa del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 55.860.000 maggiorati degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dall'Articolo 16-bis della L. 123/2017, Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate di corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.».

---

## Art. 68.

### 68.69 (testo 2)

COMAROLI

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente.*

«25-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legate ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'art 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n 160 si applicano anche nell'esercizio 2017, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2016. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.»

---

## Art. 71.

### 71.35 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per ciascun anno del triennio 2018-2020 ai comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti è attribuito un contributo da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a duecentomila euro annui. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attri-

buzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 201».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

## **Art. 72.**

### **72.18 (testo 2)**

SANTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "eventi sportivi di sci alpino", è aggiunto il seguente comma:

"26-bis Ai fini della realizzazione dei piani degli interventi previsti dai commi primo e diciassettesimo, sono ridotti a un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 63; articolo 74; articolo 79; articolo 97; articolo 183, articolo 188, articolo 189. È altresì ridotto a dieci giorni, in conformità alla Direttiva 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

---

**Art. 93.****93.0.4 (testo 3)**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni in materia di ottimizzazione dell'attività di controllo, monitoraggio e coordinamento della spesa per il personale)*

1. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. A fini di coordinamento della spesa personale degli organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato sono istituite, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una o più sezioni speciali relative alla contrattazione collettiva che tengano conto della peculiarità dei relativi ordinamenti e delle specifiche professionalità».

---

**93.0.4 (testo 2)**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni in materia di ottimizzazione dell'attività di controllo, monitoraggio e coordinamento della spesa per il personale)*

1. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la sta-

bilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. A fini di coordinamento della spesa personale degli organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato sono istituite, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una o più sezioni speciali relative alla contrattazione collettiva che tengano conto della peculiarità dei relativi ordinamenti e delle specifiche professionalità».

---

## **Art. 96.**

### **96.0.16 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 96-bis.**

*(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)*

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della Legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.»

---

**Art. 102.****102.0.1 (testo 2)**

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 102-bis.**

1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis la cifra "300,00" è sostituita dalla seguente "400,00";

b) dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente: "Art. 7-ter. Istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza: euro 400,00".

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo il nato all'estero in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti di primo e di secondo grado sono nati all'estero";

b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se non è adottato all'estero da nati all'estero i cui genitori sono anch'essi nati all'estero";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati" e, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) se, nel termine di quattro anni dal raggiungimento del diciottesimo di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.; b-ter) se, prima del raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia e il genitore non decaduto dalla responsabilità o il tutore presenta una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;"

d) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. Al fine di attestare la sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana nei casi prescritti dalla presente legge, alla dichiarazione o istanza è allegato uno dei seguenti documenti:

a) diploma conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione rilasciato da una scuola italiana anche all'estero;

b) titolo di studio rilasciato da un'università italiana a seguito di un corso legale di studi almeno triennale;

c) certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.";

e) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine seguente periodo: "Il richiedente residente all'estero possiede, al momento dell'istanza, un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.";

f) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati";

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: "se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti "non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica".

3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge, 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2019. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani».

---

## Art. 119.

### 119.4 (testo 2)

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 95-bis.

*(sostegno alle attività relative al progetto BEI – Belt e Road)*

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese ,con particolare riferimento al progetto Belt and Road , per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) ,di cui all'art. 61-bis del 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, nella legge 24/3/2012 , n. 27 , è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 700.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle Infrastrutture e dei tra-

sporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore .

2. Inoltre per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e finanza, operanti nei settori dell'intermodalità dei trasporti della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 1 nel rispetto del disposto del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo di 5 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 Dicembre 2014, n.190 , come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

---

